

27 aprile 2021

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Spett.le
Ministero dell'Interno

Spett.le
Ministero del Lavoro

Spett.le
Ministero dell'Agricoltura

Spett.le
Ministero della Salute

Oggetto: art. 103, D.L. 34/2020 e circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 21.4.2021

Ci rivolgiamo nuovamente alle Autorità in indirizzo per sollecitare la pronta e corretta applicazione dell'art. 103 del d.l. 34/2020.

È noto il **ritardo** accumulato dall'Amministrazione dell'interno nell'evadere le domande di regolarizzazione/emersione presentate entro il 15 agosto scorso, che non può ulteriormente ritenersi sostenibile, considerata la situazione di incertezza nella quale pone migliaia e migliaia di persone.

Inoltre, emergono illegittime "interpretazioni" del dettato normativo che hanno come effetto lo **svuotamento del meccanismo di regolarizzazione/acquisizione di un permesso di soggiorno** per lavoro delle persone straniere in Italia, finalità perseguita dall'art. 103 D.L. 34/2020.

Ci riferiamo, da ultimo, alla circolare del Vice Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, dott.ssa Mara Di Lullo, secondo cui **in ipotesi di conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle more della procedura di regolarizzazione** non sarebbe possibile ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto e disciplinato dall'art. 22 d.lgs. 286/98. La circolare specifica, infatti, che la procedura possa proseguire solo *“nell'eventualità in cui il datore di lavoro manifesti la volontà di prorogare il precedente rapporto, o anche di volere nuovamente assumere il lavoratore”* e che *“Nel caso invece in cui il datore di lavoro non abbia l'intenzione di volere prorogare il rapporto, né di volere nuovamente assumere il lavoratore, il predetto Dipartimento non ritiene possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione”*.

Tale lettura è in palese contrasto con il chiaro dettato normativo. Difatti, l'art. 103, co. 4, secondo periodo, D.L. 34/2020, stabilisce che *“Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa”*. Norma del TU immigrazione che, in attuazione della Convenzione OIL 143/75, precisa che *“La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. [...]”*.

L'insieme di dette disposizioni non lascia alcun margine interpretativo nel senso indicato dalla circolare 21 aprile 2021, la quale **stabilisce ipotesi di rigetto innovative e *contra legem*** che, se non immediatamente ritirate, rischiano di compromettere ulteriormente la già fragile applicazione della legge di natura speciale, di regolarizzazione/emersione della condizione giuridica dei lavoratori stranieri e degli stessi rapporti di lavoro interessati.

Occorre, con l'occasione, evidenziare che, **in relazione all'iscrizione al centro per l'Impiego**, una volta cessato il rapporto di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione, **non sono affatto previsti limiti al settore di impiego**, in quanto il

rinvio espresso alla disciplina generale di cui all'art. 22 co. 11, d.lgs. 286/98 permette di sottrarre all'“eccezionalità” delle disposizioni dell'art. 103 D.L. 34/2020 e di interpretare il diritto di iscrizione al CPI nell'ambito delle ordinarie disposizioni di legge, le quali recepiscono la Conv. OIL 143/75 (ribadito dall'art. 2. co. 3, d.lgs. 286/98) e pertanto obbligo internazionale dello Stato italiano, che esclude limiti categoriali/merceologici all'accesso all'impiego se non espressamente previsti dalla normativa.

La seconda parte della circolare 21 aprile 2021, allorché afferma che *“non si ravvisano ragioni ostative al subentro di un diverso datore di lavoro che, nell'ambito della stessa procedura di emersione, si renda disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore straniero e a sottoscrivere il prescritto contratto di soggiorno”* presenta profili di ambiguità e andrebbe pertanto chiarito che **non sussistono limiti categoriali nell'accesso al nuovo impiego con diverso datore di lavoro.**

Peraltro, occorre considerare che il rapporto di lavoro in agricoltura (cui pare prioritariamente rivolgere l'attenzione la citata circolare) è, nella maggior parte dei casi, caratterizzato da contratti di lavoro a tempo determinato - per ragioni innanzitutto produttive che ovviamente non è questo il luogo di discutere - motivo per cui una lettura come quella ipotizzata nella circolare determinerebbe il rigetto della maggior parte delle domande proposte in tale settore e un conseguente contenzioso gravoso, sia per i privati che per l'erario.

La suddetta interpretazione del Ministero **si pone in evidente contrasto con la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020**, che ha fornito importanti chiarimenti su diversi aspetti della procedura di regolarizzazione, affermando, ad esempio, che per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato avrebbe dovuto essere assicurata la garanzia occupazionale minima di almeno 5 giornate lavorative.

Evidente che tale indicazione viene ora di fatto sovvertita attraverso un'interpretazione opposta e difforme, in base alla quale il rapporto di lavoro deve durare sino alla data di convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, mentre, qualora si sia esaurito nelle more della procedura di regolarizzazione, l'istanza verrebbe rigettata.

La recente circolare ministeriale si pone, inoltre, in contrasto con la precedente circolare prot. 4623 del 17 novembre 2020 in base alla quale, in caso di conclusione del rapporto di lavoro nelle more del procedimento lo Sportello Unico per l'Immigrazione, dovrà procedersi al rilascio di un permesso per attesa occupazione a meno non sia comprovato che la domanda non sia stata presentata strumentalmente per il rilascio del titolo di soggiorno.

L'interpretazione contenuta nella circolare qui in discussione, oltre che errata, addossa irragionevolmente il colpevole ritardo nella definizione delle domande di emersione a danno dei lavoratori e dei datori di lavoro, in palese violazione dei termini procedurali generali (art. 10-bis legge 241/90), in quanto se le Amministrazioni deputate al completamento delle procedure di regolarizzazione avessero tempestivamente istruito le domande, sarebbero state poche le cessazioni dei rapporti di lavoro nelle more della procedura stessa.

Per quanto la lettura proposta nella circolare ministeriale 21 aprile 2021 sia facilmente contestabile in ambito giudiziario (ciò che indurrebbe comunque un danno alle persone ed anche un danno erariale), gli effetti deleteri della stessa si produrrebbero nell'immediatezza ai danni delle parti coinvolte nel procedimento.

Pertanto, si CHIEDE l'immediato ritiro della circolare, per impedire il prodursi dei predetti plurimi danni.

Si CHIEDE, altresì, che il Governo e tutte le Amministrazioni dello Stato si impegnino a concludere repentinamente i procedimenti amministrativi pendenti ormai da quasi un anno, senza ulteriori stravolgimenti per mano di circolari o interpretazioni ministeriali: la regolarizzazione costituisce - per stessa indicazione della norma che l'ha prevista - lo strumento per garantire la regolarità del soggiorno e un adeguato standard sanitario a migliaia di persone che vivono e lavorano in Italia da ormai lungo tempo, e non deve diventare materia di disputa politica, a discapito delle loro esistenze.

In attesa di un Vostro riscontro,

Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Campagna Ero Straniero (¹)

ARCI

Senza Confine

Oxfam Italia

CNCA

Amnesty International Italia

Europasilo

Intersos

Casa Dei Diritti Sociali

Medici del Mondo Italia

SIMM - Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

Medici per i Diritti Umani (MEDU)

Associazione Umanitaria Medici Contro la Tortura

Forum per Cambiare l'Ordine delle Cose

Sanità di Frontiera Onlus

ActionAid

Centro Astalli

Fondazione Migrantes

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

ACLI

A Buon Diritto Onlus

Comunità di Sant'Egidio

¹ [Ero straniero](#) è promossa da: Radicali Italiani, Fondazione Casa della carità "Angelo Abriani", ARCI, ASGI, Centro Astalli, CNCA, A Buon Diritto, Oxfam Italia, ActionAid Italia, Fcei - Federazione Chiese Evangeliche in Italia, CILD, ACLI, Legambiente Onlus, Terra!, ASCS - Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, AOI, con il sostegno di numerosi sindaci e decine di organizzazioni.